

4. Cosa fare per dare vita ad una società di ingegneria

Il soggetto o i soggetti che intendono costituire una società per lo svolgimento di attività di ingegneria e architettura, ad esempio una società a responsabilità limitata, deve sottoscrivere un **capitale minimo** di Euro 10.000,00 presso un istituto di credito fiduciario (per i giovani fino a 35 anni il nuovo art. 2463-bis del codice civile prevede un euro di capitale sociale, fino a 10.000 euro) e sottoscrivere l' **"atto costitutivo"** di fronte ad un Notaio.

Va peraltro segnalato che la riforma del diritto societario ha innovato la disciplina dell'atto costitutivo, eliminando ogni riferimento allo statuto (in particolare l'art. 2463, al punto 7, adesso stabilisce che "le norme relative al funzionamento della società" siano indicate nell'atto costitutivo e lo stesso articolo non fa più rinvio all'art. 2328, terzo comma, che stabilisce per le spa che lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società "costituisce parte integrante dell'atto costitutivo"). In tema di società per azioni, invece, il legislatore interviene in senso opposto prevedendo lo "statuto" che "costituisce parte integrante dell'atto costitutivo" (art. 2328, terzo comma).

Ancorché, quindi, rispetto al passato, non sembri più obbligatorio per le Srl redigere lo **"statuto"**, si ritiene in ogni caso preferibile e consigliabile farlo.

L'atto costitutivo va depositato, entro venti giorni dalla stipula, **presso il registro delle imprese** sito nella città dove ha sede legale la neo-costituita società. In genere di questo adempimento si occupa il Notaio incaricato, che ha anche cura di trasmettere ai soci il numero di partita iva della società reperito, appunto, dal registro delle imprese. Alla registrazione consegue poi **l'iscrizione alla Camera di Commercio** locale. Come si vedrà, l'atto costitutivo dovrà anche essere trasmesso all'ANAC.

La società di ingegneria, come accennato al paragrafo 3, in base all'articolo 3 del DM 263/2016, provvede poi alla **nomina del direttore tecnico, laddove abbia intenzione di operare nel settore pubblico.**

A tale riguardo va tenuto presente che la **nomina deve comunque risultare da un atto ufficiale della società** (anche a fini di verifica dell'ANAC o della stazione appaltante) e la delibera di nomina va comunicata all'ANAC.

Dalla lettura del decreto ministeriale non si desume che il professionista che la società indica debba essere necessariamente un dipendente, potendo essere anche un consulente, ancorché ciò sia poco opportuno, dati i compiti e le funzioni a lui attribuite. Pertanto di norma il direttore tecnico è un socio, o un dipendente della società.

Ai sensi dell'articolo 6 del DM 263/2016, la società di ingegneria (così come la società di professionisti, i raggruppamenti temporanei e i consorzi stabili) deve procedere alla **comunicazione dei dati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici**¹, obbligatoria sia per le società che intendono candidarsi all'aggiudicazione di incarichi da parte di committenti pubblici o di soggetti

¹ L'AVCP, con la determinazione n. 7 del 16 novembre 2006, aveva affermato che "l'Autorità ha provveduto, nell'anno 2000, alla costituzione di un apposito Casellario informatizzato delle società di ingegneria e professionali. Tale Casellario, implementato sulla scorta dei dati conoscitivi autodichiarati dalle società di ingegneria e di professionisti, costituisce una banca dati alla quale deve essere riconosciuta efficacia di pubblicità notizia, rappresentando tra l'altro un utile strumento di consultazione per gli operatori del mercato. Le società di ingegneria e professionali che accedono al sistema informativo dell'Autorità - sezione "Società d'Ingegneria e Professionali" - dopo aver ricevuto i codici identificativi di accesso, sono tenute ad effettuare le suddette comunicazioni (oggi previsto dal DM 263).

comunque tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, sia per quelle che intendono stipulare contratti con committenti privati, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (art. 1, comma 148 – vedasi paragrafo 3).

L'ANAC, in attesa di adeguare i sistemi informatici che gestiscono il **Casellario delle società di ingegneria** e le altre banche dati, ha pubblicato il comunicato del 22 marzo 2017, recante "Indicazioni operative a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti". Con il comunicato l'ANAC ha dato delle indicazioni per ottemperare agli obblighi di comunicazione, previsti dal citato art. 6 del Decreto MIT n. 263 del 2 dicembre 2016, specificando che gli operatori economici devono adempiere a tali obblighi mediante utilizzo di un apposito modulo da riempire con i dati del legale rappresentante e della società (disponibile nella sezione dell'area Servizi del portale dell'Autorità).

In particolare la società deve quindi comunicare all'ANAC, che inserisce i dati nel Casellario delle società di ingegneria e professionali, i seguenti dati (ai sensi dell'art. 6 del DM 263/2016):

a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;

b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, nonché ogni loro successiva variazione;

c) entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;

d) entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.

Un ulteriore adempimento, conseguente a quanto previsto dall'articolo 8 del DM 263/2016, è costituito dall'iscrizione della società presso la Cassa di previdenza "di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in funzione dell'iscrizione all'albo professionale" ai fini del **versamento a – generalmente - Inarcassa del cosiddetto contributo oggettivo** (il 4% che si espone in fattura al committente e ogni anno si versa alla Cassa di previdenza).

A tale proposito si rinvia a quanto specificato dalla Cassa (<http://www.inarcassa.it/site/Home/RegoleperleSocieta.html>), con l'avvertenza che l'irregolarità contributiva risulta elemento ostativo (causa di esclusione) alla partecipazione a gare di appalto di servizi di ingegneria e architettura.

La società di ingegneria è infine tenuta a stipulare una copertura assicurativa per la **responsabilità civile professionale** (così come previsto dall'art. 24 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e dal paragrafo II punto 4 delle Linee Guida n. 1 sui servizi di ingegneria e architettura). Si tratta di un obbligo ribadito anche per quel che riguarda i rapporti con committenti privati dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (vedasi capitolo 3).